



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA
SETTORE VIGILANZA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via solferino 14 Villa San Giovanni tel. 0965-794342 fax: 0965-752440

Prot. nr.3182/PM

Alla Romeo Antonio S.r.l.
Via Superstrada Jonica 14
89131 Reggio Calabria

Al Commissario Giudiziale della Romeo Antonino S.r.l. Dott. Domenico Larizza
Via Cardinale Portanova Diram. Rausei, n. 120
89124 Reggio Calabria

Al liquidatore giudiziale della Romeo Antonino S.r.l. Avv. Mariangela Petullà
Via Pellicano, n. 45
89128 Reggio Calabria

p.c. Al Sindaco Comune di Villa San Giovanni
Sede

p.c. Al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico
Sede

p.c. Alla ditta Unicredit Lesing S.p.a.
Via G. Rivani, n.5
10138 Bologna

p.c. Alla Abaco Team Facility S.r.l.
Via Bernardo Quaranta, n.40
20139 Milano

p.c. Al Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria
Viale Cassiodoro – Palazzo Europa
88060 Catanzaro

OGGETTO: Ordine di sospensione dell'attività di Grande Distribuzione di Vendita tipo G2B "Centro Commerciale La Perla dello Stretto".

IL CAPO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso:

-che presso il "Centro Commerciale La Perla dello Stretto", la ditta Abaco Team Facility Management S.r.l., in nome e per conto della Unicredit Leasing S.p.a., sta effettuando lavori edili interni consistenti nel frazionamento di alcune unità immobiliari;

-che con nota nr. 3456/UT del 15.07.2013, il Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico del Comune di Villa San Giovanni, ha comunicato che la ditta Abaco Team Facility Management S.r.l., in nome e per conto della Unicredit leasing S.p.a., ha presentato istanza di rilascio di agibilità relativa al predetto fabbricato per i lavori edili effettuati presso l'immobile sito in Via Zanotti Bianco nr. 44/46/48;

Atteso che i predetti lavori edili, come da verbale di sopralluogo effettuato da personale del Comando di Polizia Municipale, prot. 3151/PM del 12.07.2013, hanno comportato una modifica del fabbricato con creazione di

nuove unità immobiliari e risultano ancora in corso, il che rappresenta un pregiudizio per le condizioni di sicurezza, salubrità ed igiene della struttura;

Dato atto altresì che nella nota prot. 3456/UT del 15.07.2013 il Capo Settore Tecnico Urbanistico comunicava che:

- *al momento non è stato rilasciato alcun certificato di agibilità nelle modalità previste dal D.P.R. nr. 380/2001 e successive modifiche introdotte dal D. Lgs. 27.12.2002 nr. 301;*
- *visti gli atti del fascicolo, il fabbricato originario relativo alla Grande Struttura di Vendita denominata "Centro Commerciale La Perla dello Stretto", si può dichiarare che lo stesso non disponeva di certificato di agibilità, infatti in data 04.07.2003 la richiesta presentata in data 26.11.2002 è stata definitivamente sospesa;*

Preso atto che presso il fabbricato oggetto dei lavori edili è presente, come specificato in oggetto, un'attività di Grande Struttura di Vendita di tipo G2/B denominata "Centro Commerciale La Perla Dello Stretto", esercitata a seguito di autorizzazione nr. 1/GSV del 25.05.2001, come modificata in data 24.04.2008 per cambio della ragione sociale rilasciata alla società Romeo Antonino S.r.l., il che fa sì che l'immobile sia quotidianamente frequentato dai titolari dei vari esercizi commerciali e loro dipendenti, nonché dalla clientela;

Ravvisata la necessità di disporre l'immediata sospensione dell'attività di Grande Distribuzione di Vendita al fine di tutelare la pubblica incolumità;

Richiamata la risoluzione del Ministero dello sviluppo economico del 07.08.2007 prot. n. 7816, la quale prevede l'applicabilità, in assenza del certificato di agibilità, di un provvedimento di sospensione dell'attività con indicazione del termine per l'adeguamento dei locali ai requisiti edilizi richiesti per l'esercizio e, solo nel caso di mancato adeguamento, un provvedimento di revoca;

Visto l'art. 7 della Delibera del Consiglio Regione Calabria nr. 409 del 18 gennaio 2000, il quale nel definire le caratteristiche qualitative delle Grandi Strutture di Vendita, fa salvo che devono essere rispettate le norme in materia urbanistica, in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro;

Visti il D.lgs. n. 114/1998 e il d.lgs. 59/2010;

Visto l'art. 107 del D.lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Alla Romeo Antonino S.r.l. e per essa al liquidatore giudiziario Avv. Mariangela Petullà, la sospensione dell'autorizzazione nr. 1/GSV del 25.05.2001 come modificata in data 24.04.2008 per cambio della ragione sociale, e contestuale chiusura dell'attività di Grande Struttura di Vendita esercitata nei locali facenti parte del fabbricato sito in via Zanotti Bianco 44/46/48 di questo Comune, a partire dalla data di notifica del presente atto e fino al rilascio, ove vi siano i presupposti fattuali, dell'autorizzazione di agibilità dei predetti locali;

DIFFIDA

la Romeo Antonino S.r.l. e per essa il liquidatore giudiziario Avv. Mariangela Petullà ad ottemperare a quanto sopra ordinato, con l'avvertenza che l'eventuale inottemperanza costituisce oggetto di comunicazione alla competente autorità giudiziaria per contravvenzione all'art. 650 C.P..

La presente viene notificata dalla Polizia Municipale e per l'esecuzione d'ufficio, in caso di inottemperanza, senza necessità di ulteriore provvedimento, viene trasmessa anche a tutti gli ufficiali ed agenti della forza pubblica;

Il presente provvedimento viene altresì notificato ai titolari dei singoli esercizi di vicinato presenti all'interno del "Centro Commerciale La Perla dello Stretto".

Nel caso in cui trascorsi trenta giorni dalla notifica del presente atto non siano stati adeguati i locali ai requisiti edilizi richiesti per l'esercizio, si provvederà con successivo provvedimento alla revoca dell'autorizzazione;

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

Villa San Giovanni, li 15.07.2013

